

REGOLAMENTO ELETTORALE

TITOLO I – DISPOSIZIONI PRELIMINARI

ART.1: CONTENUTO E AMBITO DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO ELETTORALE

Il presente regolamento disciplina lo svolgimento delle elezioni dei membri del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Sindaci Revisori del Campeggio Club Firenze e Toscana conformemente a quanto previsto dalle disposizioni di legge e dello Statuto Sociale. In particolare, saranno disciplinate le modalità ed i termini per la presentazione delle candidature, i requisiti ed i criteri di candidatura, la modalità di svolgimento delle operazioni di voto e dello scrutinio.

TITOLO II – INDIZIONE DELLE ELEZIONI

ART. 2: MANDATO E RIELEGGIBILITÀ

Ai sensi dell'art. 11 dello Statuto sociale, e fatta salva l'eventualità di elezioni anticipate del Consiglio Direttivo previste dallo Statuto, le cariche sociali hanno una durata di cinque anni.

Tutti i membri del Consiglio Direttivo e del Collegio Sindacale sono rieleggibili.

ART. 3: COSTITUZIONE DELLA COMMISSIONE ELETTORALE

Almeno 30 giorni prima della scadenza delle cariche sociali o negli altri casi previsti dallo Statuto, il Consiglio Direttivo uscente procede con la nomina della Commissione elettorale.

Della suddetta nomina saranno informati i Soci tramite avviso sul sito internet ufficiale www.ccf.it.

La Commissione elettorale è composta da 4 (quattro) Soci e, la stessa, nella prima riunione dopo la nomina, designerà al suo interno il Presidente.

La commissione elettorale è chiamata ad assicurare la corretta applicazione delle norme di legge e delle disposizioni dello Statuto Sociale e del presente Regolamento.

TITOLO III – CONSIGLIO DIRETTIVO

ART. 4: CANDIDATURE E GENERALITÀ SULLE LISTE

Fermo restando le ipotesi di incompatibilità previste dall'art. 9 del presente Regolamento, qualsiasi socio che sia iscritto da almeno cinque anni nel libro degli associati e che sia in regola con il pagamento della quota associativa può presentare la propria candidatura per l'elezione a consigliere.

In virtù dell'art. 12 dello Statuto, il Presidente del Consiglio direttivo è anche membro del Comitato di gestione e pertanto deve possedere i requisiti indicati nel suddetto articolo.

ART. 5: PRESENTAZIONE DELLE LISTE

Nei trenta (30) giorni successivi alla nomina della Commissione elettorale, le liste dovranno essere presentate per iscritto dal capolista. La presentazione può avvenire con ogni mezzo utile purché idoneo a certificarne la provenienza e la data ed ora di arrivo.

Ogni Socio può presentare una sola lista ed ogni candidato può figurare in una sola lista per lo stesso organo collegiale e deve firmarla per accettazione.

ART. 6: VALIDITÀ' DELLE LISTE ELETTORALI

La Commissione elettorale, dopo aver raccolto le candidature dei Soci, provvederà ad esaminare i nominativi dei candidati per dichiararne valida l'eleggibilità o meno.

Sono ritenute valide le liste:

- Composte da non più di 14 (quattordici) nominativi per la elezione del Consiglio Direttivo;
- Formate per iscritto e sottoscritte da tutti i candidati in lista. Della sottoscrizione è ritenuto garante e responsabile il capolista presentatore della lista;
- Firmate da almeno 30 soci presentatori elettori

ART. 7: FORMAZIONE SCHEDA ELETTORALE

Nel successivo termine di giorni 15 (quindici) dalla data di scadenza di presentazione delle liste, la Commissione Elettorale compila la scheda elettorale trascrivendo i nominativi dei Candidati in liste separate secondo l'ordine di presentazione.

Nel caso in cui il numero dei Candidati nelle varie liste presentate non raggiunga il doppio di quello dei membri del Consiglio direttivo, la Commissione Elettorale provvede ad integrare il numero, in lista separata sino alla concorrenza di 14 (quattordici) candidati per il Consiglio Direttivo.

I Candidati chiamati ad integrare la scheda elettorale devono firmare la stessa per accettazione.

ART. 8: SVOLGIMENTO DELLE ELEZIONI

Nel termine di giorni 15 (quindici) dalla data di scadenza di presentazione delle liste, la Commissione Elettorale fissa la data di svolgimento delle votazioni, curandone e dirigendone le operazioni.

Le votazioni debbono avvenire a scrutinio segreto e non possono tenersi prima della scadenza del 30°(trentesimo) giorno dalla data della seduta del Consiglio Direttivo che ha eletto la Commissione Elettorale.

Il Socio può votare non più di 7 (sette) nominativi per l'elezione del Consiglio Direttivo. Le schede recanti un numero di nominativi superiore a quello richiesto per le cariche da eleggere devono essere considerate nulle.

Lo scrutinio delle schede di votazione avverrà a cura della Commissione elettorale. Successivamente, la Commissione Elettorale, compiute le operazioni di scrutinio, provvede alla proclamazione degli eletti.

A scrutinio effettuato risulteranno eletti coloro che avranno riportato il maggior numero di voti. In caso di parità verrà eletto il socio con maggiore anzianità di iscrizione a socio del Club. Nel caso in cui tra gli eletti non vi sia nessuno in possesso dei requisiti indicati nell'art. 12 dello Statuto, risulterà eletto il membro che, tra quelli in possesso dei suddetti requisiti, ha riportato un maggior numero di voti.

ART. 9: INCOMPATIBILITÀ

La carica di membro del Consiglio Direttivo del Club è incompatibile con quella di membro di Consiglio Direttivo di altre associazioni di campeggio o che comunque si interessino di campeggio, escluso Organizzazioni campeggistiche a carattere nazionale.

I membri del Consiglio Direttivo non possono assumere la qualità di Soci illimitatamente responsabili in società o altri Enti che abbiano oggetto affine, analogo o complementare a quello della presente associazione. È incompatibile, inoltre, con la carica di membro del Consiglio Direttivo, l'esercizio per conto proprio o di terzi di attività concorrente con quelle svolte dalla presente associazione. Nel momento in cui viene comunicata l'elezione quale membro del Consiglio Direttivo, l'eletto deve comunicare le eventuali incompatibilità ed ha dieci giorni di tempo per effettuare una scelta tra le cariche ricoperte. Nel caso in cui tale incompatibilità non venga comunicata dall'eletto ma rilevata successivamente dal Consiglio Direttivo, quest'ultimo, con raccomandata a/r o pec, dovrà invitare il proprio membro ad effettuare una scelta tra le cariche ricoperte entro 10 giorni dalla relativa comunicazione; in difetto di riscontro o scelta o laddove le eventuali giustificazioni non siano ritenute motivate, il Consiglio Direttivo delibererà la decadenza. Il membrò così decaduto sarà integrato nei modi stabiliti.

Nel caso di partecipazione della presente associazione ad altri Enti o società anche di capitali, come previsto dal precedente articolo 2, il Consiglio Direttivo, a maggioranza dei 2/3 (due/ terzi), potrà autorizzare i suoi componenti o altro Socio ritenuto particolarmente idoneo, ad assumere eventuali incarichi o mandati conferiti dagli Enti e società partecipate.

TITOLO IV – COLLEGIO SINDACALE

ART. 10: ELEZIONI DEL COLLEGIO SINDACALE

Per quanto non espressamente previsto dal presente Titolo, si applicano le disposizioni dettate dal Titolo III per l'elezione dei membri del Consiglio direttivo.

Ciascuna lista può contenere fino ad un massimo di cinque nominativi per l'elezione del Collegio Sindacale.

Considerando che, in virtù dell'art. 17 dello Statuto sociale, il Presidente deve essere iscritto all'Albo dei revisori contabili, all'interno di ciascuna lista, Vi deve essere almeno un membro iscritto al suddetto Albo. Nel caso in cui nella lista non vi sia almeno un Socio iscritto all'Albo dei revisori contabili, occorre indicare un membro non socio, pena la non validità della lista.

Il Socio può votare non più di 5 (cinque) nominativi per l'elezione del Collegio dei Sindaci. Le schede recanti un numero di nominativi superiore a quello richiesto per le cariche da eleggere devono essere considerate nulle.

La Commissione Elettorale, compiute le operazioni di scrutinio, provvede alla proclamazione degli eletti. Per il Collegio dei Sindaci, sono membri effettivi i primi tre candidati eletti e sono membri supplenti i successivi due. Nel caso in cui tra i tre membri effettivi non vi sia nessuno iscritto all'Albo dei revisori contabili, risulterà eletto il membro che, tra quelli iscritti al suddetto Albo, ha riportato un maggior numero di voti.

TITOLO V – DISPOSIZIONI FINALI

ART. 11: DISPOSIZIONI FINALI

Delle nuove cariche sociali proclamate dovrà essere immediatamente data la massima pubblicità e diffusione ai soci nelle modalità previste per legge.

Per quanto invece non espressamente previsto dal presente regolamento si rinvia allo Statuto dell'Associazione e alle norme vigenti in materia.